



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REGIME DI TASSAZIONE APPLICABILE ALLE PLUSVALENZE FISCALMENTE
RILEVANTI DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 24/7/2025, n. 5325

Composizione

Pres. Montagna e Rel. D'Oriano.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 484 PLUSVALENZE
PATRIMONIALI.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa -
Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Cessione di
partecipazioni sociali - Plusvalenza - Regime di tassazione - Momento
rilevante - Stipula del contratto - Vicende successive - Rilevanza -
Esclusione - Fattispecie.

Massima

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante
collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento
della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere
individuato il regime di tassazione applicabile anche con riguardo al
beneficio della rateizzazione, per cui è sufficiente che il contribuente
abbia la qualifica di imprenditore al momento dell'atto negoziale senza
che rilevino le vicende successive inerenti al mantenimento di tale
qualifica. (Nel caso di specie, il giudice di merito, annullando l'avviso di
accertamento, ha accolto la richiesta del contribuente di differire la
tassazione della plusvalenza nei quattro anni successivi alla cessione della
sua azienda).

Rif. normativi

Art. 67 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 68 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 75 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 76 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 86 del d.P.R. n. 917/1986

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11955 del 7/5/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro